

N. 06**FISCAL NEWS**

La circolare di aggiornamento professionale

03.01.2012**II Decreto Salva Italia***Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (con le modificazioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato)*A cura di **Francesco Campanile****Categoria** Finanziaria**Sottocategoria** Manovra salva Italia

Nel Supplemento n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è pubblicata la legge di conversione del **decreto legge 6.12.2011, n. 201, conosciuto anche come "Salva Italia"**. La legge di conversione che porta la data del 22 dicembre 2011 ed il numero 214 entra in vigore da oggi 28 dicembre 2011.

Si riportano i principali punti riguardanti la lotta all'evasione del testo di legge coordinato con la legge di conversione del D.L. 201/11.

In particolare si tratta di: nuovo limite alla circolazione del contante, indagini finanziarie e introduzione del reato di dichiarazione del falso.

Le maglie dei pagamenti in contanti si restringono

Si restringono le possibilità per l'uso del contante al fine di contrastare l'evasione e le frodi che, nonostante la continua performance del legislatore ad abbassare il limite dell'uso della moneta nelle transazioni tra soggetti diversi, continuano a dilagare incurante dell'appesantimento penale introdotto nel corpus penal-tributario dell'ordinamento italiano.

Si è sempre dell'avviso che le misure limitative della circolazione del contante fanno parte di uno Stato moderno che potrebbe sostituire la moneta metallica e cartacea con ogni strumento di circolazione elettronica in presenza di un sistema fiscale, equo e non aggirabile facilmente, soprattutto perché scritto "di proposito" da un legislatore che è fortemente politicizzato a livello "parrocchiale" che mal si adatta ai canoni dell'economia.

Informat srl

Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ)
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756
E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03046150797

Quando ci preoccuperemo di utilizzare definitivamente la carta elettronica, l'evasione fiscale diminuirà perché le spese, così ben tracciate, dovrebbero essere proporzionate a quello che si guadagna, l'accumulo dei patrimoni saranno edificati alla luce del sole, non si penserà ai forti dislivelli che dividono i "ricchi" dai "poveri" e il Fisco, ponendosi sullo stesso livello del contribuente, finisce di essere arrogante e arruffone. E' un buon viatico inizializzare all'uso delle carte di pagamento anche per le fasce sociali svantaggiate; il decreto Monti va in questa direzione imponendo la definizione di un conto corrente base e di un conto pagamento base con modalità da prendere lo stesso MEF, la Banca d'Italia, le Poste Italiane e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento. Per dotare la P.A. di POS, sarà stipulata una convenzione a cui parteciperà la CONSIP e non gli intermediari finanziari.

**Nuovo limite
a 1.000 € per la
tracciabilità**

Nell'ambito delle misure adottate contro l'evasione, al fine di contrastare le frodi e il riciclaggio di denaro sporco, è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico **il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201**, il c.d. decreto **salva-Italia** del nuovo Governo Monti, che, tra le tante novità, ha ridotto il limite per la tracciabilità dei pagamenti, da 2.500 a **1000 euro**.

L'obiettivo è contrastare fortemente l'utilizzo del contante nelle transazioni e nel potere di disporre tra soggetti diversi per porre un freno alle operazioni **in nero** e per meglio confezionare un accertamento sintetico *puro* o redditometrico sul contribuente.

Nell'abbassare continuamente il limite, il legislatore avrà un muro oltre il quale non potrà andare che è rappresentato dalla moneta di 500 euro, gestita dalla Banca Centrale Europea.

LA RIDUZIONE DEL LIMITE PER LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI A 1000 EURO E CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE

L'art. 12, comma 1, del D.L. 201/2011 è intervenuto sulla struttura dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 andando a modificare l'importo di 2.500 euro nel nuovo limite riduttivo del circolante in contanti compresi i titoli al portatore.

Sic stantibus l'importo delle transazioni in contanti tra privati non può superare i **999,99 euro** anziché **2.499,99**.

Nuovo limite per contanti e libretti al portatore: 999,99 euro

Contemporaneamente, è stato allungato il termine per riportare sotto il limite consentito i **titoli al portatore**, fissato al 31 dicembre dell'anno in corso, posticipandolo al 31 marzo 2012.

Con la riduzione del limite dell'uso del contante e dei titoli al portatore sono state modificate tutte quelle misure di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007.

L'utilizzo degli strumenti offerti dai servizi elettronici nei pagamenti di spese delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e dei loro enti o accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori.

Pagamenti pubblica amministrazione

Il comma 2 dell'art. 12 del D.L. in commento al fine di *modernizzare e rendere più efficienti gli strumenti di pagamento*, ma anche nell'ottica di ridurre i costi finanziari amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante ha disposto che i pagamenti delle spese della P.A. e degli Enti pubblici devono avvenire con strumenti telematici; in particolare, si devono effettuare mediante accreditamento sui conti bancari o postali dei creditori oppure con le modalità elettroniche consentite tramite intermediari.

I pagamenti delle pensioni, degli stipendi, dei compensi, comunque, corrisposti dalla P.A. e degli Enti pubblici devono avvenire con strumenti diversi dal denaro contante, a chiunque destinato, d'importo superiore a 500 euro (ora 1000).

In detti pagamenti si dovranno utilizzare mezzi elettronici bancari o postali ivi compreso le carte di pagamento prepagate.

Le problematiche che sorgeranno sulle limitazioni dell'uso del contante riguarderanno, in particolare, i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, al fine di evitare ogni costo a riguardo, i **rapporti recanti gli accrediti di tale somme sono esenti**.

In tale ambito, il Ministero dell'Economia con la Banca D'Italia, con le Poste italiane, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento e la CONSIP metteranno in cantiere **un conto corrente di base** affinché la PA possa dotarsi di un **POS (Point of sale)**. E' stato previsto, in sede di conversione, accanto al conto corrente di base anche **un conto di pagamento di base**.

Il termine è di tre mesi dall'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 e, nell'ipotesi, che dovesse slittare provvederà il Ministero dell'Economia con un decreto del Tesoro, sentita la Banca D'Italia.

Il comma 11 dell'art. 12 del Decreto in commento ha apportato un'aggiunta all'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, in merito alla comunicazione al MEF delle infrazioni alla normativa antiriciclaggio, obbligando i destinatari del D.Lgs. 231/2007, tra cui **i dottori commercialisti ed esperti contabili**, *in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni ed attività*, alla **comunicazione all'Agenzia delle Entrate** delle infrazioni di cui all'art. 49 dello stesso decreto legislativo.

**Comunicazione al MEF e
all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni**

Nel testo approvato il 16 dicembre 2011, al comma 1 dell'art. 12, è stato aggiunto un periodo che così dispone: *"non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del D.Lgs. 231/2007, commessa nel periodo che va dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012"* nell'ipotesi in cui sono state effettuate operazioni in contanti massimo fino a **2.499,99 euro**.

L'allerta per i professionisti continua, sono coinvolti in prima persona dalla mancata osservanza del limite dell'uso del contante da parte dei loro clienti **nell'ambito del mandato** che hanno ricevuto.

Faranno bene a prestare fortemente attenzione al mandato, all'incarico che vanno a sottoscrivere con il loro cliente, perché con esso circoscrivono la loro responsabilità; se, per esempio, il professionista ha un mandato solo per la tenuta delle scritture contabili, la sua preoccupazione riguarderà tutte quelle operazioni di trasferimento o ricevimento di denaro contante che il suo cliente farà con fornitori e con i clienti.

Sono punibili, infatti, **i trasferimenti in contanti tra soggetti diversi**, pertanto, bisogna costantemente monitorare il conto clienti e il conto fornitori, verificare tutte le riscossioni e tutti i pagamenti che sono avvenuti in contanti tenendo presente che anche chi riceve e, quindi, accetta un pagamento superiore al limite incorre in sanzioni. La sanzione è **duplice** e **investe entrambi i partecipanti all'operazione**.

Se, per esempio, il cliente emette assegno superiore a 1000 euro, senza apporre la clausola di non trasferibilità dello stesso, incorre nella medesima sanzione di chi ha effettuato un pagamento in contanti superiore a 1.000 euro.

Sanzione duplice sia a carico di chi compie l'infrazione ma anche chi la subisce

Inoltre, s'insiste sull'incarico che il professionista riceve, di rimodulare l'incarico ricevuto o meglio rifarne un altro nell'ipotesi che il cliente chieda un'altra tipologia di prestazione, come quando viene incaricato per la predisposizione e stipula di un atto di compravendita o di una perizia su un bene dell'azienda e così via. E' fondamentale tenere distinti gli incarichi onde evitare di rimanere coinvolto in altre operazioni fatte dal cliente.

**Ogni incarico va stipulato e registrato a parte:
distinzione degli incarichi**

E' anche opportuno elencare gli obbligati alla normativa antiriciclaggio:

- i dottori commercialisti ed esperti contabili;
- i consulenti del lavoro;
- i notai e gli avvocati, anche se più limitati;
- i revisori legali;
- ogni altro soggetto che svolge in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi: i Tributaristi non iscritti in alcun albo; i CED; i CAF e i patronati.

Chi non effettua la comunicazione al MEF e all'Agenzia delle Entrate incorre in sanzioni che sono diverse a seconda se sono commesse dal soggetto oppure riflettono l'omissione da parte del commercialista.

Innanzitutto, bisogna precisare:

SANZIONI PER I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

SANZIONI DALL'1% AL 40%
È possibile obblare ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 pagando il doppio del minimo: 2%.

Esempio: se un soggetto fa un pagamento di 2000 euro potrà sanare con un versamento di € 40,00

NON SCATTA LA SANZIONE DEL MINIMO DI 3.000 EURO

Sanzione e oblazione

Lo ha precisato una circolare del MEF, la n. 281178 del 5 agosto 2010, che con l'oblazione non si farà riferimento alla sanzione minima di 3.000 euro.

Cosicché, per esempio, nell'ipotesi del pagamento di una fornitura con 3.000 euro in contanti o con un assegno non contenente la clausola di *non trasferibilità*, la sanzione di 1/3 del massimo non è favorevole, in quanto ammonta a 466,66 euro ($3500 \times 40\% = 1.400 : 3 = 466,66$); invece, il doppio del minimo è pari al 2% di 3.500 euro pari a € 70,00. Quindi, con 70 euro di versamento si chiude e si definisce il contesto.

Per i professionisti, soggetti alla normativa antiriciclaggio, che omettono le comunicazioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 231/2007, dirette al MEF e ora anche all'Agenzia delle Entrate, **incorre in una sanzione dal 3% al 30% con un minimo di 3.000 euro.**

**SANZIONI A CARICO DEL PROFESSIONISTA DAL 3% AL 30%
CON UN MINIMO DI 3.000 CHE NON POTRA' OBLARE AI
SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 689/1981**

Sostanzialmente, **l'istituto dell'oblazione, previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 231/2007** per gli illeciti amministrativi dall'art. 16 della **L. 689/1981**, che consiste nell'effettuare il versamento di una somma ridotta pari ad 1/3 del massimo o, se più favorevole e per la sanzione da oblare sia stabilito un minimo edittale, **al doppio del minimo**, entro 60 giorni dalla notifica della violazione. Solo attraverso la procedura dell'oblazione è possibile definire e chiudere il contesto sanzionatorio.

E' conveniente che la sanzione la paghi il cliente

I CASI CHE NON SI POSSONO OBLARE:
a) per gli assegni emessi dal traente;
b) per le mancate comunicazioni al MEF e all'Agenzia delle Entrate.

Riepilogando, il professionista dovrà setacciare la contabilità e stare attento alle operazioni superiori al limite:

- **al pagamento degli acquisti;**
- **alla riscossione delle fatture emesse;**
- **ogni altra transazione o pagamento che avviene in contanti.**

Informat srl

Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ)
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756
E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03046150797

Bisogna ricordare che s'incorre in sanzioni anche quando:

- **si emettono assegni bancari o postali senza la clausola di non trasferibilità.**

**ATTENZIONE: SIA AI TRASFERIMENTI CHE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE;
OCCHIO: AGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI/CIRCOLARI, AI VAGLIA POSTALI, AI LIBRETTI E DEPOSITI BANCARI O POSTALI AL PORTATORE**

Prelevamenti e versamenti in banca

Per quanto riguarda i versamenti e prelevamenti in banca o posta, non c'è nessun limite da osservare.

Prelevare 20.000 euro, per esempio, non costituisce violazione alla normativa antiriciclaggio, pertanto, sia le Banche che le Poste non possono rifiutare di concederli, allorché la provvista è ben fornita; può configurarsi per loro l'interruzione di pubblico servizio di cui agli artt. 331 e 340 del c.p.

**ATTENZIONE: VERSAMENTI E PRELEVAMENTI IN BANCA E ALLA POSTA SONO LIBERI.
E' REATO DA PARTE DELLA BANCA O DELLA POSTA CHE SI RIFIUTA.**

E' possibile prelevare e per questo non c'è alcun limite che tenga ma:

ATTENZIONE, DEVONO ESSERE TRACCIABILI I TRASFERIMENTI DEL DENARO PRELEVATO E TRASMESSI A SOGGETTI DIVERSI

Prelevare 15.000 euro per pagare in contanti operai ed impiegati è possibile, senza incorrere in alcuna sanzione, ma non possono essere utilizzati per pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro.

Se proprio non può farsene a meno, anche perché non tutti gli operai hanno un conto corrente, allora, è opportuno anche con le maestranze stipulare dei *contrattini* dai quali risulta inequivocabile che i pagamenti del salario o dello stipendio siano effettuati in più rate: ogni settimana o ogni quindicina.

Versamenti in conto capitale

Ovviamente, tali prelevamenti e versamenti possono essere oggetto d'indagine da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma anche da parte di altri verificatori come pure per i c.d. **versamenti e prelevamenti interni** all'azienda.

A tal proposito, ci si riferisce ai versamenti in conto capitale e dei rimborsi dei prestiti infruttiferi, ma anche dei versamenti o pagamenti che fa il titolare individuale dell'azienda; come nel caso dell'imprenditore che, **sprovvisto di liquidità**, in attesa dell'incasso paga una fornitura *versando in cassa* € 1.500.

Questo versamento non implica infrazione, in quanto non c'è alcun trasferimento a terzi di denaro contante, ma nel momento che paga il fornitore in contanti, € 1.500, incorre in sanzione perché non consentito.

Per quanto riguarda i **versamenti in conto capitale** nelle società di capitali, come nelle società di persone, è possibile fare versamenti in contanti al di sotto del limite, previa una delibera assembleare, dalla quale risulta il consenso dei soci che in periodi di scarsa liquidità, invece di ricorrere al prestito esterno, finanzino la loro stessa azienda.

Sono operazioni a rischio per le quali è **meglio cautelarsi** attraverso la deliberata piena volontà dei soci di procedere all'autofinanziamento rateizzato. Per *sgonfiare la cassa* è possibile rimborsare i prestiti infruttiferi, ma va attuata la stessa procedura al fine di giustificare eventuali rimborsi rateizzati in contanti. Bene inteso, che non c'è alcun problema nell'ipotesi che queste operazioni avvengono tramite intermediario.

IL CASO DELL'IMPRESA INDIVIDUALE IN CONTABILITA' ORDINARIA

Nell'impresa individuale può accadere che il titolare dell'azienda effettui versamenti in *Cassa*, oltre il limite consentito, per scarsa liquidità momentanea della sua azienda, non potendo, ovviamente, prelevare da un C/Cassa in rosso per far fronte a spese in scadenza o al pagamento di un fornitore.

Nel momento in cui, però, effettua il pagamento dovrà rispettare il limite, perché in tal caso si è di fronte al trasferimento di denaro contante nei confronti di un soggetto diverso.

IL CASO DELL'IMPRESA INDIVIDUALE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Il soggetto in contabilità semplificata deve osservare il limite sia nei pagamenti che nelle riscossioni avendo ben cura di conservare la tracciabilità delle sue operazioni anche se non è tenuto a registrare movimenti finanziari in contabilità. Basti pensare che il trasferimento di denaro contante, oltre il limite consentito, da parte del soggetto in contabilità semplificata nei confronti di un altro soggetto che non sarà disposto ad accettare un pagamento in contanti oltre il limite, a prescindere se sia in contabilità ordinaria o semplificata in quanto **il suo comportamento è sanzionabile al pari del suo cliente.**

SOGGETTO IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: DOVRA' OSSERVARE IL LIMITE PERCHE' NON SARA' IL SUO FORNITORE O IL SUO CLIENTE A PERMETTERLO.

Indagini bancarie

Ai fini delle movimentazioni relative alle operazioni finanziarie, l'art. 11, comma 2, del decreto *salva-Italia* **dispone l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare periodicamente all'Anagrafe Tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti e ogni informazione relativa ai predetti rapporti, necessaria per i controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie predette, a partire dal 1 gennaio 2012.**

Una banca dati che permetterà al Fisco di individuare **i soggetti a maggior rischio di evasione.**

Dall'elenco dell'incrocio dei dati, il Fisco sarà in grado, sulla base di una griglia di pericolosità, di creare **liste selettive** dei contribuenti che andrà a verificare; in sede di conversione nel testo, approvato sia in sede delle Commissioni Bilancio e Finanze che della Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, è stato aggiunto la disposizione dell'obbligo di comunicazioni, anche **a ulteriori informazioni** relative ai rapporti, **strettamente necessarie** ai fini dei controlli fiscali. In tale ambito, devono essere adottate adeguate misure di sicurezza, **di natura tecnica ed organizzativa**, sia per la trasmissione dei dati che per la loro conservazione che, comunque, **non può superare i termini dell'accertamento.**

**Emersione
della base
imponibile**

E' stato stabilito, altresì, un provvedimento del Direttore delle Entrate, sentite sia le associazioni di categoria più rappresentative che del Garante, che provvederà a fissare le **modalità della comunicazione di ulteriore informazione**.

Nell'ambito dei poteri attribuiti all'Amministrazione Finanziaria, sia ai fini delle imposte dirette (artt. 32 e 33 del DPR 600/73) che ai fini IVA (artt. 51 e 52 del DPR 633/72), il legislatore ha introdotto **una sanzione penale per la falsità nell'esibire o trasmettere atti o documenti falsi in tutto o in parte oppure fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia** (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 – Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

In sede di conversione del decreto, è stato aggiunto che solo nell'ipotesi in cui la falsità di cui sopra sfoci in reato rilevante ai fini del D.Lgs. 74/2000, i dati e le notizie non corrispondenti al vero **diventano** penalmente rilevanti.

- Riproduzione riservata -